

Torino, 25 ottobre 2024

Gentili Clienti

Loro sedi

## Circolare n. 10/2024

### Oggetto: “Bonus Natale” requisiti di accesso e modalità di richiesta.

*Decreto legge n. 113/2024 convertito in Legge n. 143/2024 Circolare AE 10 ottobre 2024, n. 19.*

Gentili Clienti,

tra le misure agevolative introdotte dal D.L. 113/2024 (c.d. Decreto Omnibus), convertito in L. 143/2024, il legislatore ha previsto, per l'anno 2024, un'indennità una tantum nella misura massima di **100 euro** che verrà riconosciuta ai lavoratori dipendenti insieme alla tredicesima mensilità.

Le indicazioni operative per il calcolo, la richiesta e l'**erogazione dell'indennità**, meglio conosciuta come ‘**Bonus Natale**’, sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate con la Circ. del 10 ottobre 2024, n. 19.

#### Requisiti per l'accesso al bonus

Il ‘Bonus Natale’ spetta ai **lavoratori dipendenti** che, ai fini del beneficio, devono rispettare specifici requisiti di reddito e familiari. Nello specifico, hanno diritto a ricevere tale bonus i lavoratori che:

- nell'anno d'imposta 2024, hanno un **reddito complessivo** non superiore a **28.000 euro**;
- hanno il **coniuge o parte di unione civile**, non legalmente ed effettivamente separato, e **almeno un figlio**, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, nel caso di nucleo familiare c.d. “monogenitoriale”<sup>1</sup>, con almeno un figlio fiscalmente a carico;
- hanno un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente del lavoratore ([art. 49 TUIR](#)), d'importo superiore a quello della detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale (“capienza fiscale”), con riferimento al medesimo periodo d'imposta, ossia l'anno 2024.

<sup>1</sup>il nucleo è definito **monogenitoriale** se l'altro genitore è deceduto o non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio, ovvero se il figlio è stato adottato da un solo genitore o è stato affidato o affiliato ad un solo genitore.

### **Modalità di richiesta ed erogazione**

Il 'Bonus Natale', che non concorre alla formazione della base imponibile Irpef, è riconosciuto dal datore di lavoro unitamente alla tredicesima mensilità **su richiesta del lavoratore dipendente**, il quale attesta per iscritto, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari necessari per beneficiare dell'indennità, indicando, altresì, il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico ( o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale).

Nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia avuto nel corso del 2024 **più rapporti di lavoro** con diversi datori, lo stesso deve presentare la richiesta all'ultimo datore di lavoro, essendo quest'ultimo che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità. In tal caso, il lavoratore deve inoltrare al datore anche le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo dell'importo spettante.

Diversamente, qualora il lavoratore abbia **più contratti di lavoro dipendente part-time in essere**, **l'indennità è erogata dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore**. A tal fine, il lavoratore è tenuto ad indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente ed i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

Tale bonus dovrà essere riconosciuto in **proporzione al periodo di lavoro prestato nell'anno 2024**.

In allegato alla presente circolare forniamo l'autocertificazione da inviare ai propri dipendenti e che dovrete restituirci firmata e compilata entro l'elaborazione della tredicesima mensilità.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Lo Studio